



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:

dr. Angelo Piraino	Presidente
dr. Andrea Pagano	Consigliere
dr. Fabrizio Molinari	Consigliere rel. est.

nel procedimento iscritto al n. 544 dell'anno 2026 del Ruolo Generale, promosso nel presente grado di giudizio

DA

[REDACTED]
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Campochiaro (pec.: riccardo.campochiaro@pec.ordineavvocaticatania.it);

reclamante

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

reclamato

E NEI CONFRONTI

del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza in trattazione scritta del 24 marzo 2026;

OSSERVA

Con decreto n. 2870/2026 del 16/03/2026 il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE, nell'ambito del giudizio proposto da

[REDACTED]
avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo - Sezione di Agrigento del 2/3/2026, con cui è stata respinta la sua domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.



Con ricorso depositato il 18/03/2026, il richiedente ha proposto reclamo avverso il predetto provvedimento, chiedendo, in riforma dello stesso, l'accoglimento dell'istanza di sospensione.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo ed il richiedente asilo ha ribadito le proprie rispettive conclusioni con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/03/2026, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.

Tanto premesso si osserva che il richiedente ha proposto reclamo per sei motivi.

Il collegio, facendo applicazione del principio della c.d. "ragione più liquida", ritiene fondato il secondo motivo di reclamo per le ragioni che di seguito si espongono.

Il reclamante ha dedotto l'inesistenza giuridica dell'atto di determinazione di applicazione della procedura accelerata di cui all'art. 28 del d.lgs 25/2008 del Presidente della Commissione Territoriale in quanto privo di firma autografa o digitale.

Invero, nella copia depositata al fascicolo manca la firma del Presidente della Commissione Territoriale e in calce all'atto vi è solo la dicitura "originale formato in atti".

A fronte di tale specifica contestazione, il Ministero reclamato non ha depositato al fascicolo l'originale della determinazione sottoscritta dal Presidente, ma si è limitato ad osservare, nella memoria di costituzione, del che *"anche in assenza di firma apposta sulla copia notificata, non sussiste alcun dubbio sulla riconducibilità della medesima alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale"*.

Anche il giudice di primo grado non si è espresso sulla suddetta eccezione del ricorrente e ha affermato esclusivamente che *"la determinazione di applicazione della procedura accelerata di frontiera del presidente della commissione è stata correttamente comunicata al ricorrente"*.

Orbene, la mancata sottoscrizione della determinazione presidenziale comporta la nullità/inesistenza dell'atto stesso, che vizia la procedura accelerata adottata nel caso concreto e determina il ripristino della procedura ordinaria e il conseguente effetto sospensivo automatico dell'esecutività del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale per opera della proposizione del ricorso giurisdizionale.



Invero, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la Commissione Territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione Territoriale (cfr. Cass., SS.UU., n. 11399/2024).

Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite non si limita alla sola verifica del rispetto dei termini procedurali relativi all'audizione e alla decisione sulla domanda di protezione internazionale - argomento tra l'altro già oggetto di più che consolidata giurisprudenza - stabiliti dall'art. 28-bis del D.Lgs. 25/2008, ma ne allarga lo spettro a tutte le articolazioni procedimentali che caratterizzano questo tipo di procedure.

Tra esse rientra a pieno titolo la determinazione della procedura accelerata da parte del Presidente della Commissione Territoriale.

Invero, l'art. 28 del D.Lgs. 25/2008 prevede che *"il Presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria o di procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis, e la Commissione Territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte"*.

Ancor prima della verifica del rispetto dei termini dell'audizione e della decisione, quindi, uno dei requisiti da accertare affinché le procedure accelerate possano ritenersi correttamente applicate, è la presenza e la validità della determinazione del Presidente della Commissione Territoriale tempestivamente comunicata al richiedente.

Nell'ordinanza di rinvio del Tribunale di Bologna, tale necessaria fase era stata espressamente inserita nella questione pregiudiziale e, sebbene le Sezioni Unite non l'abbiano testualmente ripresa, appare chiaro che l'inosservanza di tale fase procedimentale, determina anch'essa una irregolarità nell'applicazione della procedura accelerata e, di conseguenza, il riespandersi del principio della sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per effetto della proposizione del ricorso.

La Corte di Cassazione, con sentenza 6745/2021, pronunciata in un caso, analogo quello sottoposto alla nostra attenzione, di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, aveva infatti già chiaramente argomentato sul punto¹.

¹ Nella sentenza, la Corte di Cassazione aveva evidenziato che *"... la decisione di manifesta infondatezza della domanda potrà ritenersi adottata sulla base di una procedura accelerata solamente qualora il Presidente della C.T., a seguito della*



La determinazione del Presidente della Commissione Territoriale rappresenta, dunque, un tassello fondamentale delle articolazioni procedurali della procedura accelerata: nel caso tale passaggio non sia stato compiuto correttamente, la procedura non potrà più definirsi accelerata, e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione abbia rispettato i termini di cui all'art. 28-bis del D.Lgs. 25/2008.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, è chiaro che il principio espresso dalle Sezioni Unite del rispetto delle articolazioni procedurali ricomprende necessariamente anche la fase della determinazione presidenziale, che, alla pari di quella relativa al rispetto dei termini propri dell'audizione e della decisione della domanda, caratterizza a pieno titolo la procedura accelerata di protezione internazionale.

Come si accennava, sul punto sono intervenute anche diverse pronunce di merito, tra le quali, emblematica in tal senso è il decreto n. 6420 del 10/05/2024 con cui il Tribunale di Bologna, nel concedere la sospensione automatica avverso il provvedimento di diniego per manifesta infondatezza adottato nei confronti di un richiedente asilo proveniente da un Paese di origine sicuro, ha rilevato, tra le altre cose, che *"... non risulta né dal verbale dell'audizione innanzi alla CT né dal provvedimento di diniego che sia stata data previa tempestiva comunicazione al ricorrente della decisione del Presidente della Commissione Territoriale all'esito del suo esame preliminare ex art.28 D. Lgs. n.25/2008, altra articolazione indispensabile che fa parte della procedura accelerata, in mancanza della*

trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso (...). Pertanto, la qualificazione peculiare della procedura come accelerata deve porsi come antecedente logico alla statuizione finale (...). Diversamente, si determinerebbe un grave vulnus all'esercizio del diritto di difesa endoprocedimentale del richiedente, (...) al quale non può essere negata la possibilità di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda, anche al fine di contestare l'eventuale erronea individuazione da parte del Presidente della Commissione e di esserne avvisato in sede di comunicazione dell'esito (...). Una simile verifica si presenta ineludibile ed officiosa, attesa la stretta incidenza della scelta del modello procedimentale sul diritto soggettivo di protezione del richiedente il quale, nel corso della procedura accelerata, subisce una restrizione delle garanzie partecipative proprie della fase amministrativa, nonché una contrazione di quelle difensive dinanzi l'Autorità giurisdizionale, mediante la drastica riduzione dei termini".



quale vi è sospensione automatica della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato secondo i dettami di Cass. SSUU n.11399/2024".

Nel caso di specie, come detto, è nulla o addirittura giuridicamente inesistente la determinazione della procedura accelerata da parte del Presidente della Commissione Territoriale.

Ciò comporta, secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sopra citata pronuncia n. 11399/2024, il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione Territoriale per effetto della proposizione del ricorso.

Sulla scorta di quanto esposto, il reclamo deve essere accolto.

L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di reclamo.

Nessun provvedimento va adottato, in questa sede, in ordine alle spese processuali, giacché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale provvedere sul punto, con il provvedimento che concluderà il giudizio (in tal senso, in relazione a fattispecie analoga alla presente, si v. Cass. n. 8432 del 30/04/2020).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, così provvede:

- in accoglimento del reclamo proposto da [REDACTED], avverso il decreto n. 2870/2026 emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Protezione Internazionale in data 16.03.2026 dichiara, ai sensi dell'art. 35 bis comma 3 D.Lgs. 25/2008, che l'efficacia esecutiva del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo - Sezione di Agrigento in data 2.3.2026 nei confronti di [REDACTED] è automaticamente sospesa per effetto della proposizione del ricorso;
- nulla sulle spese, sulle quali provvederà il giudice di primo grado all'esito del giudizio di merito.
- dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del 25/03/2026



Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Angelo Piraino, in conformità all'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..

